



Sede legale:
Corso Vinzaglio n. 15
10121 Torino (TO)

TRUST & CO.

Società in accomandita semplice di A.Gallitelli

Recapiti:
Tel. e Fax.
011 6698469 - 011 6698277
www.servizitrust.com

Oggetto: circolare informativa n. 02/2012 – Pro memoria comunicazione dell'elenco dei beni concessi un uso ai soci

Al fine di contrastare il fenomeno elusivo dell'intestazione "fittizia", ad imprese e società, di beni utilizzati a titolo personale dai soci o dai familiari dell'imprenditore, la cd "Manovra di Ferragosto" ha introdotto una particolare disciplina riguardante la tassazione in capo ai soggetti (soci o familiari dell'imprenditore) che utilizzano beni (mobili o immobili) in godimento.

Tradotto? D'ora in poi si pagheranno le tasse sui beni aziendali dedotti dal reddito.

Il che, ovviamente, renderà molto meno interessante per le imprese effettuare acquisti e creerà presumibilmente un ulteriore frenata sull'economia.

Ma vediamo in dettaglio.

A partire dal periodo d'imposta 2012 :

- si considera reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa a soci/familiari dell'imprenditore;
- sono in deducibili dal reddito imponibile delle società o dell'imprenditore i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato;
- l'impresa concedente, in solido con il socio/familiare dell'imprenditore, devono comunicare all'Agenzia delle entrate (obbligo) i dati relativi ai beni concessi in godimento;
- è prevista l'applicazione, in solido, delle sanzioni.

L'art. 2, commi da 36-*sexiesdecies* a 36-*duodevicies*, del DL 138/2011 convertito ha quindi introdotto l'**obbligo di comunicare** annualmente all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei **beni concessi in uso ai soci** (autovetture, altri veicoli, immobili, imbarcazioni, aeromobili e, in linea di principio, ogni qualsivoglia altro bene).

E' pertanto importante verificare la situazione della propria società e nel caso di beni con utilizzo promiscuo da parte degli amministratori controllare se si sono messi in atto i dovuti adempimenti.

Riteniamo possa ritenersi corretta la seguente procedura:

- 1) Verbale di assemblea che fissa il compenso e il benefits (vedi fac simile allegato)
- 2) Calcolo del benefits che diventa reddito per l'amministratore (da assoggettare anche a contributi)
- 3) La società detrae i costi al 100% nei limiti del benefit e nella misura del 40% per la quota eccedente.

La determinazione del fringe benefit imputabile all'amministratore assegnatario del veicolo, è calcolata:

forfettariamente: supponendo un uso personale del 30% su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, quindi il fringe benefit su base annua sarà determinato: 15.000 km x 30% x costo chilometrico tariffe ACI. Il benefit deve comunque essere inferiore al compenso stabilito dall'assemblea dei soci.

analiticamente: l'amministratore compila una scheda mensile, annotando i chilometri percorsi per motivi extraaziendali, che gli verranno addebitati in fattura in base alle tariffe ACI.

Cosa prevede in sostanza la Manovra di ferragosto per l'utilizzo dei beni da parte dei soci/amministratori e familiari?

La Manovra ha introdotto una nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67 Tuir) costituito dall'utilizzo dei beni aziendali qualora tale utilizzo sia gratuito o a corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

In tale ipotesi il soggetto concedente non detrae i costi e per il soggetto utilizzatore diventa Reddito.

Quindi per concretarsi questa ipotesi deve verificarsi:

Sotto il profilo oggettivo

- 1) L'utilizzo del bene da parte del socio/familiare/amministratore
- 2) La gratuità o la previsione di un compenso inferiore a quello di mercato

Sotto il profilo soggettivo, si considerano due classi di utilizzatori

- 1) i familiari dell'imprenditore e i soci.
- 2) Il socio può essere
 - a. solo socio;
 - b. ovvero può essere dipendente;
 - c. o anche amministratore della società.

Nel secondo e terzo caso, tuttavia, si deve considerare che il rapporto di lavoro dipendente o assimilato impone che, nel reddito imponibile di un soggetto eventualmente utilizzatore di un bene aziendale, già si consideri il valore del suo godimento, in pratica il fringe benefit; con il che si disinnesci l'ipotesi stessa del reddito diverso, dato che l'art.67 Tuir prevede che rientrano in tale categoria quelli che non hanno già concorso alla formazione di altre categorie di reddito.

Quindi è ragionevole ritenere che il problema riguardi solo i soci che a questa non sommano altre qualità (amministratori o dipendenti della società).

Attenzione: La comunicazione dei beni societari in uso ai soci e familiari nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011 è stata rinviata dal 2 aprile, termine fissato nella manovra di Ferragosto, a data da destinarsi. Con un imminente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, l'adempimento dovrebbe essere spostato almeno alla fine di giugno.

L'ineducibilità e la tassazione del reddito previste dalla norma scattano invece dal 2012

Cosa comunicare? Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 16 novembre 2011, precisa gli elementi da fornire:

1. dati anagrafici della società e dei soci/familiari,
2. identificativi del bene concesso,
3. valore di mercato del medesimo,
4. estremi del contratto se esistente,
5. ammontare dei finanziamenti e dei conferimenti eseguiti dai soci (o familiari) a favore della società (dell'impresa).

Il provvedimento, in relazione a quest'ultima richiesta di dati, si è basato, evidentemente, sul comma 36-*septiesdecies* del predetto art. 2 del citato DL, laddove viene stabilito che "l'Agenzia delle Entrate procede al **controllo sistematico** della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni".

I soggetti in contabilità semplificata: per tali soggetti, dove non si ha un'evidenza contabile dei finanziamenti e dei conferimenti erogati dai soci, l'**adempimento** si presenta oggettivamente **complesso** e affidato alle indicazioni dei diretti interessati.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate: l'Agenzia ha fornito alcuni **chiarimenti** in occasione della videoconferenza del 18 gennaio 2012, facendo presente che i finanziamenti e i versamenti, effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni

siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. In base alla risposta, occorrerebbe dunque **comunicare** non solo i finanziamenti e i conferimenti eseguiti dai soci, ma **anche** i finanziamenti **ricevuti dai soci** ad opera della società, nonché la "restituzione" ai soci stessi di conferimenti a suo tempo effettuati.

Inoltre, nell'ambito di Telefisco 2012, l'Agenzia ha chiarito che, per quanto riguarda i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2011, ma, in sede di prima applicazione, vanno altresì comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al **17 settembre 2011**.

Se l'individuazione dei finanziamenti di ogni singolo socio potrebbe risultare più agevole, essendo sufficiente verificare le scritture contabili, assai **più complesso è individuare i conferimenti** (versamenti a fondo perduto, rinuncia dei crediti, ecc.) relativi agli anni precedenti e ancora presenti in bilancio al 31 dicembre 2011. Infatti, il versamento a fondo perduto o la rinuncia al credito da parte del socio viene contabilizzato dalla società in apposita riserva del patrimonio netto. Sin qui nessun problema, posto che l'individuazione del socio è certa. Ma nel momento in cui la riserva dovesse essere in parte restituita o distribuita, **tutti i soci ne beneficiano** in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, anche quelli che non hanno effettuato alcun versamento e che sono dunque del tutto estranei dalla formazione di detta riserva. Senza contare che nel frattempo **la compagine sociale si può essere modificata** (alcuni soci usciti e altri entrati) e, dunque, la riserva a fondo perduto perde qualunque connessione con il soggetto che originariamente l'ha costituita e potrebbe essere distribuita ad un socio del tutto estraneo alla vicenda.

Quanto sopra per una prima analisi del problema. In attesa di ulteriori indicazioni erariali si raccomanda tutte le società di iniziare a predisporre – anche su carta libera – un elenco di beni e finanziamenti societari ed un dettaglio dei soci/familiari/collaboratori cui sono destinati.

A disposizione per eventuali chiarimenti o comunicazioni

AVVERTENZA: Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si segnala che la lettura o conservazione del presente documento è riservata esclusivamente al legittimo destinatario indicato. E' quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione o divulgazione a terzi del testo e delle informazioni ivi contenute.